



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di direttiva e proposta di regolamento per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni (Omnibus IV)

Dossier n° 108 -
 22 luglio 2025

Tipo e numero atto	<i>Proposta di direttiva COM(2025)503 Proposta di regolamento COM(2025)504</i>
Data di adozione	<i>21 maggio 2025</i>
Base giuridica	<i>Articolo 114 TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Specifica tecnica; armonizzazione delle norme; formalità amministrativa; manuale dell'utente; comunicazione dei dati; autorizzazione di vendita; marcatura CE di conformità; scambio d'informazioni; numerizzazione; documento elettronico</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Le proposte sono esaminate secondo la procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>10 luglio 2025 - X Commissione "Attività produttive, commercio e turismo"</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>6 ottobre 2025</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

Finalità e oggetto

Le proposte legislative in esame, presentate dalla Commissione europea il **21 maggio 2025** all'interno del **quarto pacchetto di semplificazione (c.d. Omnibus IV)**, mirano a **razionalizzare** e **digitalizzare** gli **obblighi** in **materia di comunicazione** a carico degli operatori economici e ad introdurre **specifiche comuni** che consentano alle imprese di **dimostrare** che i loro **prodotti** soddisfino i **requisiti** dell'**UE** anche quando non sono disponibili norme armonizzate.

Le specifiche comuni sono una serie di requisiti tecnici che forniscono mezzi per conformarsi agli obblighi giuridici applicabili a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema.

A tal fine:

- la **proposta di direttiva** (COM(2025)503) interviene sulla **direttiva** relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, sulla **direttiva** sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sulla **direttiva** sulle imbarcazioni da diporto e sulle moto d'acqua, sulla **direttiva** sui recipienti semplici a pressione, sulla **direttiva** sulla compatibilità elettromagnetica, sulla **direttiva** sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico,

sulla [direttiva](#) sugli strumenti di misura, sulla [direttiva](#) sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori, sulla [direttiva](#) sugli apparecchi e sui sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, sulla [direttiva](#) sul materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, sulla [direttiva](#) sulle attrezzature audio, sulla [direttiva](#) sulle attrezzature a pressione e sulla [direttiva](#) sull'equipaggiamento marittimo;

- la **proposta di regolamento** (COM(2025)504) interviene sul [regolamento](#) in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, sul [regolamento](#) relativo agli impianti a fune, sul [regolamento](#) sui dispositivi di protezione individuale, sul [regolamento](#) sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, sul [regolamento](#) relativo alle macchine, sul [regolamento](#) sulle batterie e sui rifiuti di batterie e sul [regolamento](#) che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili.

Nelle relazioni che accompagnano le proposte la Commissione sottolinea che i quadri settoriali stabiliti dalle direttive e dai regolamenti oggetto di modifica costituiscono la **c.d. normativa di armonizzazione relativa ai prodotti**. In sintesi, introducono per ciascun settore o categoria di prodotto i **requisiti essenziali** di interesse pubblico che i prodotti dovrebbero soddisfare e le **procedure** per valutarne la **conformità**. Tali atti sono allineati ai principi e alle disposizioni del **quadro normativo** per la **legislazione** dell'UE sui **prodotti**, costituito dalla [decisione](#) relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e dal [regolamento](#) in materia di accreditamento e vigilanza del mercato nella commercializzazione dei prodotti.

Il pacchetto **Omnibus IV** presentato dalla Commissione comprende **tre ulteriori proposte** legislative:

- la **proposta di regolamento** COM(2025)258 in materia di **obblighi** relativi al **dovere di diligenza** per le **batterie** (v. [dossier](#) RUE), [adottata](#) definitivamente dal **Consiglio** il 18 luglio 2025, convenendo, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, con la [posizione](#) in **prima lettura** definitiva dal **Parlamento europeo** il 10 luglio;

Presso la **Camera dei deputati**, la proposta è stata esaminata dalla **XIV Commissione Politiche dell'UE** ai fini della verifica di conformità al principio di **sussidiarietà**. In esito a tale verifica, il 16 luglio 2025 la XIV Commissione ha adottato un [documento](#) con cui ha ritenuto la proposta complessivamente **conforme ai principi** di **sussidiarietà** e **proporzionalità**, nonché **coerente** con le **basi giuridiche** individuate dalla Commissione europea.

- la **proposta di regolamento** COM(2025)501 e la **proposta di direttiva** COM(2025)502 in materia di **estensione** alle **piccole imprese a media capitalizzazione** di determinate **misure di attenuazione** disponibili per le PMI (v. [dossier](#) RUE).

Presso la Camera dei deputati, il 16 luglio 2025 la **XIV Commissione Politiche dell'UE** ha iniziato l'[esame](#) di entrambe le [proposte](#) ai fini della verifica della loro conformità al principio di **sussidiarietà**.

Obiettivo generale degli interventi in esame è aumentare il livello di **competitività** dell'UE sostenendo la **crescita** e lo **sviluppo** delle **imprese** e **riducendo** gli **oneri amministrativi** a loro carico.

Ad esso si collegano i seguenti **obiettivi specifici**:

- i. **eliminare** i riferimenti al **formato cartaceo** per la **dichiarazione di conformità UE** attestante il soddisfacimento dei requisiti essenziali stabiliti dalle direttive e dai regolamenti modificati;
- ii. **introdurre** la possibilità per il fabbricante di fornire le **istruzioni per l'uso** in **formato digitale**;
- iii. **fornire**, laddove non esistano o non siano disponibili norme armonizzate oppure a fronte di situazioni urgenti, **opzioni alternative** mediante **specifiche comuni** per **consentire** alle

imprese di fare affidamento sulla **certezza del diritto** in merito alla conformità alle norme UE.

Contesto, motivazione dell'intervento e valutazione di impatto

Contesto

Le proposte si collocano nel contesto delle iniziative dell'UE volte al miglioramento della **competitività**.

Nella comunicazione "**Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030**", la Commissione europea ha affermato la necessità di stabilire un quadro giuridico che consenta il raggiungimento degli obiettivi strategici **riducendo** al minimo i **costi**. Nella bussola per la competitività dell'UE (v. dossier RUE) la Commissione ha ribadito tale impegno stabilendo l'obiettivo di ridurre gli oneri di comunicazione di almeno il **25%** per **tutte le imprese** e di almeno il **35%** per le **PMI** e ha affermato la **necessità** di stabilire **opzioni alternative** in merito alla **conformità** alle norme dell'UE nei casi in cui non esistano o non siano disponibili norme armonizzate.

L'adozione del **principio "digitale per default"** promosso dalla Commissione nel pacchetto di strumenti per **legiferare meglio** e il conseguente processo di trasformazione digitale del quadro giuridico, consente, a giudizio della Commissione, di **semplificare** gli **oneri** in materia di comunicazione, evitando i rischi di duplicazione, mediante la **standardizzazione** di **formati digitali**.

L'esigenza di sfruttare i vantaggi legati al processo di digitalizzazione per la razionalizzazione degli obblighi amministrativi è stata evidenziata anche dal rapporto **sul futuro della competitività europea** di Draghi (v. dossier RUE) e dal rapporto **Letta sul mercato unico**.

Tuttavia anche nell'ambito digitale, si osserva nelle relazioni illustrative delle proposte, aspetti quali la frammentazione degli ecosistemi informatici e l'inefficienza nell'interoperabilità dei dati contribuiscono a rendere onerosa l'interazione delle imprese con le autorità pubbliche. In questo senso l'iniziativa relativa al **portafoglio europeo**, che in base al programma di lavoro della **Commissione europea** per il **2025** (v. dossier predisposto dai servizi di documentazione di Camera e Senato) sarà presentata nel IV trimestre dell'anno, consentirà di **semplificare** gli **scambi** di dati e **informazioni** tra imprese e pubblica amministrazione, stabilendo un'**identità digitale** per tutti gli **operatori economici**.

Il programma di lavoro per il 2025 ha definito un'agenda di attuazione e semplificazione che finora ha trovato attuazione tramite pacchetti omnibus ulteriori a quello di cui fanno parte le proposte in esame, quali:

- il pacchetto Omnibus I, volto ad operare una semplificazione nei settori dell'**informativa** sulla finanza sostenibile, del **dovere di diligenza** ai fini della **sostenibilità**, della **tassonomia** dell'UE e del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (**CBAM**) (v. dossier RUE). Nell'ambito del pacchetto, il Consiglio ha **già** definitivamente **approvato**, lo scorso 14 aprile, la direttiva c.d. **Stop the clock** e, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, ha adottato il proprio mandato in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali sulla proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza (COM(2025)81). Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno inoltre raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta relativa al CBAM (COM(2025)87);

Presso la **Camera dei deputati**, le proposte COM(2025)81 e COM(2025)87 sono state esaminate congiuntamente dalla **XIV Commissione Politiche dell'UE** ai fini della verifica della loro conformità al principio di **sussidiarietà**. In esito a tale verifica, il 15 maggio 2025 la XIV Commissione ha adottato un documento con cui ha ritenuto le proposte complessivamente **conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità**, nonché **coerenti con le basi giuridiche** individuate dalla Commissione europea.

- l'Omnibus II, sulla legislazione nel settore dei programmi di investimento dell'UE, con particolare riguardo a **InvestEU** (v. dossier RUE), su cui Consiglio e Parlamento europeo hanno approvato il proprio mandato, rispettivamente il 16 aprile e il 24 giugno 2025, in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali;

Presso la **Camera dei deputati**, la proposta è stata esaminata dalla **XIV Commissione Politiche dell'UE** ai fini della verifica della sua conformità al principio di **sussidiarietà**. In esito a tale verifica, il 15 maggio 2025 la XIV Commissione ha adottato un documento con cui ha ritenuto la proposta complessivamente **conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità**, nonché **coerente con la base giuridica** individuata dalla Commissione europea.

- l'**Omnibus III**, sulla semplificazione della politica agricola comune (**PAC**) (v. dossier RUE);

Presso la **Camera dei Deputati**, il 25 giugno 2025 è stato avviato l'esame della proposta dalla **XIII Commissione Agricoltura**, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e dalla **XIV Commissione Politiche dell'UE**, ai fini della verifica di conformità al principio di **sussidiarietà**.

- l'**Omnibus V**, contenente misure volte ad accelerare gli investimenti e la produzione nel settore della difesa;
- l'**Omnibus VI** finalizzato a ridurre i costi di conformità e gli oneri amministrativi per l'**industria chimica**.

Coerenza con il quadro giuridico dell'UE

La Commissione europea, nelle relazioni che accompagnano le proposte, sottolinea che esse fanno parte del **programma di controllo** dell'**adeguatezza** e dell'**efficacia** della **regolamentazione (REFIT)** volto a ridurre gli oneri di comunicazione previsti dalla legislazione dell'Unione. Inoltre, afferma che l'introduzione di **soluzioni alternative** contribuirà al rispetto della **legislazione** dell'UE, rendendola **più efficiente** e **meno onerosa** per le imprese e le autorità pubbliche.

Le motivazioni della proposta

Nelle relazioni illustrative e nei considerando delle proposte la Commissione europea espone le **motivazioni** alla base delle iniziative riferendo la necessità di:

- **ridurre** al minimo i **costi di comunicazione** tra imprese e autorità e passare a formati digitali basati su dati standardizzati, eliminando obblighi e formati obsoleti;
- **garantire** alle imprese la **certezza del diritto** in relazione alla conformità alle norme dell'UE nelle situazioni in cui le norme armonizzate non esistono, non siano disponibili, non siano sufficienti o vi sia una necessità urgente.

Valutazione di impatto

Per entrambe le proposte la Commissione **non ha elaborato una valutazione d'impatto** motivando tale scelta in ragione della **portata limitata** e **mirata** delle modifiche previste, che si basano sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione.

Si ricorda che, con una analoga motivazione o in ragione dell'urgenza dell'intervento, diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non sono accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che ciò non possa giustificare la mancata predisposizione della valutazione e che pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.

La quantificazione dei risparmi attesi

Il documento di lavoro redatto dai servizi della Commissione in riferimento alle due proposte (disponibile solo in lingua inglese) fornisce stime relative al risparmio sui costi discendente dalle misure prospettate. In particolare, stima che i risparmi per i produttori correlati a una gestione più efficiente dei documenti e all'eliminazione dei costi di carta e spedizione siano di circa 1 milione

di euro l'anno. La previsione di fornire istruzioni per l'uso in formato digitale dovrebbe invece consentire un risparmio di circa 300 milioni l'anno. La **quantificazione totale** dei **risparmi attesi** per le imprese legati alla **digitalizzazione** ammonta quindi a circa **300 milioni di euro l'anno**. La Commissione stima invece un **risparmio medio** di **4.000 euro per prodotto** in relazione all'introduzione di **specifiche comuni**, per ogni caso in cui l'assenza di una norma armonizzata avrebbe richiesto la certificazione di conformità UE.

Consultazione dei portatori di interesse

La Commissione informa di aver **consultato i portatori di interessi** nell'ambito di un evento organizzato il 14 aprile 2025 al quale sono stati invitati **associazioni di categoria** e di **consumatori, fabbricanti e Stati membri**, durante il quale è emerso un generale **sostegno** alla **digitalizzazione** come forma di riduzione degli oneri. Inoltre, riporta che è stata parallelamente condotta una **consultazione scritta** finalizzata a raccogliere pareri e dati sui risparmi e sui costi che le iniziative in esame potrebbero apportare.

Principali contenuti delle proposte

Le proposte di direttiva e di regolamento in esame constano rispettivamente di **diciassette** e di **nove articoli**. In sintesi, gli interventi propongono le seguenti misure:

1. la **dichiarazione di conformità UE**, o un documento analogo, deve essere **redatta in formato elettronico** e resa **accessibile** tramite un indirizzo **internet** o un codice leggibile meccanicamente quando deve accompagnare un prodotto;

Vengono modificati in tal senso tutti gli atti legislativi oggetto delle proposte in esame ad eccezione del regolamento in materia di accreditamento e vigilanza del mercato nella commercializzazione dei prodotti.

Si segnala che la direttiva sull'equipaggiamento marino differisce dal quadro normativo per la legislazione dell'UE sui prodotti poiché prevede l'obbligo di conservare una copia cartacea della dichiarazione di conformità UE a bordo della nave fino alla rimozione dell'equipaggiamento marino. La proposta di direttiva modifica tale previsione prevedendo che il fabbricante debba caricare la dichiarazione di conformità UE nella banca dati dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, accessibile agli Stati di bandiera che siano Stati membri e alle autorità di vigilanza.

2. l'aggiunta di un **contatto digitale** tra le informazioni che i fabbricanti devono indicare sui prodotti immessi sul mercato al fine di facilitare la comunicazione tra operatori e autorità nazionali;

Vengono modificati in tal senso la direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la direttiva sulle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua, la direttiva sui recipienti semplici a pressione, la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, la direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, la direttiva sugli strumenti di misura, la direttiva sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori, la direttiva sugli apparecchi e sui sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, la direttiva sul materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, la direttiva sulle attrezzature audio, la direttiva sulle attrezzature a pressione, la direttiva sull'equipaggiamento marittimo, il regolamento relativo agli impianti a fune, il regolamento sui dispositivi di protezione individuale, il regolamento sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, il regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie e il regolamento che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili.

3. la possibilità che le **istruzioni** che accompagnano i prodotti possano essere fornite in **formato elettronico**, ad eccezione delle informazioni sulla sicurezza che dovrebbero essere comunque fornite in formato cartaceo per proteggere la sicurezza dei consumatori;

Vengono modificati in tal senso la direttiva sulle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua, la direttiva sui recipienti semplici a pressione, la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, la direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, la direttiva sugli strumenti di misura, la direttiva sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori, la direttiva sugli apparecchi e sui sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, la direttiva sul materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, la direttiva sulle attrezzature audio,

la [direttiva](#) sulle attrezzature a pressione, la [direttiva](#) sull'equipaggiamento marittimo, il [regolamento](#) relativo agli impianti a fune, il [regolamento](#) sui dispositivi di protezione individuale, il [regolamento](#) sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e il [regolamento](#) sulle batterie e sui rifiuti di batterie.

4. l'obbligo che gli **scambi** tra **operatori** economici e **autorità** competenti avvengano **per via elettronica** e la previsione per cui gli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità nazionali, precedentemente adempiuti attraverso formato cartaceo o elettronico, avvengano solo in **formato elettronico**;

Vengono modificati in tal senso tutti gli atti oggetto della proposta di direttiva in esame, il [regolamento](#) relativo agli impianti a fune, il [regolamento](#) sui dispositivi di protezione individuale, il [regolamento](#) sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, il [regolamento](#) relativo alle macchine e il [regolamento](#) che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili.

5. l'obbligo di **fornire le informazioni** contenute nella dichiarazione di conformità UE e le **istruzioni sul passaporto digitale di prodotto** quando tale prodotto è soggetto a un'altra normativa dell'Unione che impone l'uso del passaporto digitale;

Vengono modificati in tal senso tutti gli atti oggetto della proposta di direttiva in esame, il [regolamento](#) relativo agli impianti a fune, il [regolamento](#) sui dispositivi di protezione individuale, il [regolamento](#) sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e il [regolamento](#) relativo alle macchine.

6. l'**introduzione** di una disposizione sulle **specifiche comuni** in alternativa alle norme armonizzate;

Vengono modificati in tal senso la [direttiva](#) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la [direttiva](#) sulle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua, la [direttiva](#) sui recipienti semplici a pressione, la [direttiva](#) sulla compatibilità elettromagnetica, la [direttiva](#) sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, la [direttiva](#) sugli strumenti di misura, la [direttiva](#) sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori, la [direttiva](#) sugli apparecchi e sui sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, la [direttiva](#) sul materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, la [direttiva](#) sulle attrezzature audio, la [direttiva](#) sulle attrezzature a pressione, il [regolamento](#) relativo agli impianti a fune, il [regolamento](#) sui dispositivi di protezione individuale e il [regolamento](#) sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

Disposizioni transitorie e finali

Proposta di direttiva

L'**articolo 14** prevede una **disposizione transitoria** volta a stabilire che gli Stati membri non ostacolino la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato conformemente alle direttive oggetto di modifica prima dell'applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento.

Gli **articoli 15**, **16** e **17** disciplinano rispettivamente il **recepimento**, l'**entrata in vigore** e i **destinatari**. In particolare, viene stabilito che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa, applicando tali disposizioni a decorrere dallo stesso termine. Tuttavia, l'applicazione delle misure di recepimento in materia di digitalizzazione è differita di ulteriori dodici mesi.

Proposta di regolamento

L'**articolo 8** prevede una **disposizione transitoria** allo stesso fine della proposta di direttiva in relazione al [regolamento](#) relativo agli impianti a fune, al [regolamento](#) sui dispositivi di protezione individuale, al [regolamento](#) sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, al [regolamento](#) sulle batterie e sui rifiuti di batterie e al [regolamento](#) che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili.

L'**articolo 9** disciplina l'**entrata in vigore** e l'**applicazione**. In particolare, le disposizioni modificative del [regolamento](#) relativo alle macchine si applicano a decorrere dal 20 gennaio

2027, data dalla quale il regolamento modificato dovrà essere applicato, mentre le restanti disposizioni in materia di digitalizzazione sono differite di ventiquattro mesi rispetto l'entrata in vigore del regolamento modificativo.

Base giuridica

La **base giuridica** delle proposte è costituita dall'**articolo 114** del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, secondo **procedura legislativa ordinaria**, misure relative al **riavvicinamento delle disposizioni** legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'**instaurazione** ed il **funzionamento** del **mercato interno**, e che costituisce anche la base giuridica degli atti che sono intesi modificare.

Sussidiarietà

La Commissione motiva la **necessità di intervenire legislativamente a livello di UE**, in riferimento ad entrambe le proposte, in quanto le prescrizioni in materia di comunicazione e gli obblighi a carico degli operatori economici sono imposti dal diritto dell'UE. Gli obiettivi degli interventi previsti non possono pertanto essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri poiché tali atti **possono essere modificati soltanto a livello di Unione**.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che le due proposte rispettino il **principio di proporzionalità** poiché si limitano alle **modifiche minime necessarie** per razionalizzare e digitalizzare le prescrizioni in materia di comunicazione e gli obblighi relativi. Pertanto, la Commissione sostiene che le modifiche prospettate **non incidano** su **elementi sostanziali** o sugli **obiettivi strategici** dei singoli atti legislativi modificati.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Le proposte sono esaminate secondo la **procedura legislativa ordinaria**.

Entrambe le iniziative legislative della Commissione europea sono state assegnate alla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, sia l'**esame** della proposta di direttiva che **quello** della proposta di regolamento risultano avviati da parte dei parlamenti di Danimarca, Lettonia e Lituania, dal Bundesrat e dal Bundestag tedeschi e conclusi dal Senato ceco. **Nessuna di tali assemblee** ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

